

Pubblicato il 18/05/2017

N. 00383/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00950/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2016, proposto da:

Plurima s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Dani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza Aldrovandi 3;

contro

Azienda U.S.L. della Romagna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Manservigi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano 16;

nei confronti di

Copura - Cooperativa Pulizie Ravenna Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Silvia Marzot, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Marzot in Bologna, via Santo Stefano , 43;

per l'annullamento

della determinazione del Direttore della U.O. Acquisiti Aziendali della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna n.2522/2016 in data 28 ottobre 2016 recante l'aggiudicazione definitiva in favore di COPURA Soc.Coop. della procedura negoziata indetta per l'aggiudicazione a lotto unico ed individuale del servizio di trasporto materiale sanitario e non per le esigenze dell'azienda USL della Romagna - ambito territoriale di Ravenna;

dei verbali della Commissione giudicatrice in data 23 e 28 settembre 2016 (relativi alla I e alla II seduta), 3 ottobre 2016 (relativo alla II seduta) 5 ottobre 2016 (relativo alla IV seduta) e 10 ottobre 2016 (relativo alla V seduta);

del verbale della seduta pubblica del 12 ottobre 2016 e degli atti tutti inerenti il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della controinteressata risultata aggiudicataria in via provvisoria;

per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio e del conseguente subentro della ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 c.p.a all'esito della rivalutazione del merito tecnico delle offerte;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. della Romagna e di Copura - Cooperativa Pulizie Ravenna Soc. Coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con determina del 30 agosto 2016 l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna indiceva una procedura negoziata per motivi d'urgenza, ex art. 63, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione del servizio di trasporto di materiale sanitario e non, della durata di un anno (valore di € 1.199.365,00), da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un massimo di 65 punti per l'offerta tecnica e un massimo di 35 punti per quella economica.

In relazione al merito tecnico/qualitativo, in particolare, l'art. 11 della lettera d'invito prevedeva la ripartizione del relativo punteggio in cinque diversi criteri, a loro volta suddivisi in sub-criteri, dovendo la valutazione delle offerte tecniche avvenire attraverso l'impiego di una formula matematica in ragione della quale il punteggio sarebbe scaturito dalla sommatoria del prodotto tra il punteggio massimo attribuibile ad ogni sub-criterio ed il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice al sub-criterio medesimo, variabile tra 0 e 1, sulla base di un giudizio da rendersi attraverso una griglia articolata tra il minimo di "non adeguato" ed il massimo di "ottimo" rispetto ai diversi aspetti del servizio, come descritti nel capitolato di gara.

I punteggi così calcolati sarebbero, poi, stati sottoposti a riparametrazione.

2. Alla gara prendevano parte due dei sedici operatori economici invitati dalla stazione appaltante e, all'esito delle valutazioni operate dalla commissione, risultava prima classificata Copura - Cooperativa Pulizie Ravenna soc. coop. con il punteggio complessivo di 96,44, di cui 61,44 per il merito tecnico/qualitativo e 35 per il prezzo, mentre il costituendo RTI Plurima s.p.a. si classificava al secondo posto con

punti 91,05 punti, di cui 62,33 per il merito tecnico/qualitativo e 28,72 per il prezzo.

Avendo superato i 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla legge di gara per ciascuna delle due componenti del punteggio, l'offerta di Copura veniva sottoposta a verifica di congruità all'esito del quale l'Azienda USL, con determina del 28 ottobre 2016, disponeva l'aggiudicazione definitiva in suo favore.

3. Avverso tale atto insorgeva Plurima s.p.a., chiedendone l'annullamento e deducendo:

1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11 della lettera d'invito. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Motivazione illogica, incoerente e incongruente.

2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016. Incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria.

Si costituivano in giudizio Azienda U.S.L. della Romagna e di Copura - Cooperativa Pulizie Ravenna Soc. Coop. opponendosi all'accoglimento del gravame.

Nella pubblica udienza del 27 aprile 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Viene in decisione il ricorso proposto dalla società Plurima s.p.a. avverso l'esito della gara indetta dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per l'aggiudicazione del servizio di trasporto di materiale sanitario e non, per la durata di un anno.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

2. La ricorrente contesta l'assegnazione dei punteggi operata dalla commissione giudicatrice in relazione al merito tecnico/qualitativo,

assumendo che non sarebbero stati adeguatamente rispecchiati i contenuti delle offerte presentate dalle due concorrenti, per un verso comprimendo e, dunque, non premiando l'offerta formulata dal costituendo RTI capitanato dalla ricorrente e, per l'altro, valutando eccessivamente l'offerta della controinteressata.

2.1. La censura non può essere condivisa.

Come rilevato dalla difesa dell'amministrazione, la doglianza mirando a ripercorrere puntualmente tutte le valutazioni operate dalla commissione si rileva in primo luogo inammissibile dal momento che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza, nelle gare pubbliche le valutazioni della commissione giudicatrice in ordine all'idoneità tecnica dell'offerta dei partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, cui non possono essere contrapposte le valutazioni di parte, con la conseguenza che il giudice amministrativo esercita su tali valutazioni un sindacato estrinseco, nei limiti cioè della manifesta irragionevolezza illogicità, arbitrarietà ovvero perché fondate su di un palese e manifesto travisamento dei fatti (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2017 n. 99; id., sez. III, 25 novembre 2016 n. 4990, id., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id., sez. V, 15 giugno 2015, n. 2953).

È indubbio, infatti che, la valutazione delle caratteristiche e della qualità dell'offerta, sempre che sia in linea con i criteri predefiniti nella *lex specialis* di gara e non presenti macroscopiche irrazionalità ed incongruenze, costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito a pena dello sconfinamento della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata all'amministrazione (*ex multis*, Cons. Stato sez. V, 5 aprile 2016 n.

1331; id., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; Id., sez. V, 11 novembre 2014, n. 5518).

Sulla scorta di tale premessa il vaglio giurisdizionale resta confinato ai profili sopra rammentati restando in ogni caso salvo il margine di opinabilità della valutazione, espressione del merito amministrativo e perciò insindacabile perché non altrimenti sovrapponibile che da una diversa e opposta opinabilità di per sé fisiologica caratteristica delle alternative tecniche.

3. Alla stregua di queste coordinate, vanno perciò sommariamente vagliate le allegazioni della ricorrente che, manifestamente, più che rilevare una errata rappresentazione della realtà fattuale o la delibazione del tutto illogica o arbitraria della qualità delle offerte tecniche paiono mirare a sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dalla commissione inducendo il collegio a prestarvi adesione attraverso un'operazione logico conoscitiva preclusa al giudice amministrativo.

3.1. Nel dettaglio, la ricorrente si duole delle valutazioni assegnate a sei dei sub-criteri individuati dalla legge di gara:

- *“modalità di gestione dei dati delle sonde di backup, relativa modalità di trasferimento alla AUSL delle informazioni e numero di sonde di backup sul mezzo”*, cui erano assegnati 4 punti;
- *“dotazione (numero, tipologia ed emissioni a basso impatto ambientale) mezzi utilizzati per viaggi permanenti e/o programmati”*, cui erano assegnati 5 punti;
- *“dotazione (numero, tipologia ed emissioni a basso impatto ambientale) mezzi di backup”*, cui erano assegnati 3 punti;
- *“dimensioni, portata netta e volume netto vano di carico relativi ai mezzi offerti inferiori ai 75q.”*, cui erano assegnati 6 punti;

- *“possibilità di verificare la temperatura nel vano di carico”*, cui erano assegnati 2 punti;

- *“riscatto gratuito contenitori offerti”*, cui erano assegnati 2 punti.

3.2. Ebbene, è agevole rilevare che, per buona parte di tali criteri, la commissione ha attribuito alle due concorrenti il medesimo punteggio o, addirittura un punteggio maggiore alla deducente.

Ne discende che la ricorrente la quale genericamente afferma che la propria offerta sia stata sottovalutata, ovvero sopravvalutata quella della controinteressata, avrebbe dovuto provare, fornendo la cd. prova di resistenza, che una diversa valutazione le avrebbe consentito di sopravanzare Copura, superando lo scarto di 5,39 punti che separano le due offerte.

Si è, infatti, ritenuto inammissibile il ricorso avverso l'aggiudicazione di una gara di appalto laddove non siano stati forniti gli elementi necessari per la “prova di resistenza”, tale da fare collocare la impresa ricorrente al primo posto in graduatoria, così scavalcando, grazie a una puntuale revisione delle valutazioni della Commissione, le concorrenti che l'avevano preceduta (Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 5719).

4. Le considerazioni che precedono paiono sufficienti a concludere per l'infondatezza del ricorso che va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO